


"Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - NO/Alessandria" - ANNO 71°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

9 | 2021

RIVISTA MENSILE  
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI  
E DEGLI ODONTOIATRI

## Consiglio Direttivo

Dott. Antonello Santoro (Presidente)  
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)

Dott. Silvio Roldi (Segretario)  
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)

## Consiglieri

Dott. Ciro Apetino  
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa  
Dott.ssa Daniela Brancalion  
Dott. Mauro Cappelletti  
Dott. Giorgio Comazzi  
Dott.ssa Sara Ferrillo  
Dott. Enio Giuseppe Mantellini

Dott.ssa Gloria Pivotti  
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto  
Dott. Federico Torregiani  
Dott.ssa Oria Trifoglio  
Dott.ssa Elena Duca  
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

## Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michela Ivaldi (Presidente)  
Dott.ssa Gabriella Camurati (Effettivo)

Dott. Gianluigi Fantato (Effettivo)  
Dott.ssa Natalia Rossi (Supplente)

## Commissione Medici Chirurghi

Dott. Antonello Santoro (Presidente)  
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)  
Dott. Silvio Roldi (Segretario)  
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)  
Dott. Ciro Apetino  
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa  
Dott.ssa Daniela Brancalion  
Dott. Mauro Cappelletti

Dott. Giorgio Comazzi  
Dott.ssa Sara Ferrillo  
Dott. Enio Giuseppe Mantellini  
Dott.ssa Gloria Pivotti  
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto  
Dott. Federico Torregiani  
Dott.ssa Oria Trifoglio

## Commissione Odontoiatri

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)  
Dott.ssa Elena Duca (Vice Presidente e Segretario)  
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Dott. Giovanni Iacono  
Dott. Paolo Patrucco

## Direzione

Ilaria Agosta

## Referente ECM

Graziella Reposi

## Referente Previdenziale

Graziella Reposi

## RPD (Responsabile Trattamento Dati)

Nicolò Tartaglia

## ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13  
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Antonello SANTORO**  
Il Vice Presidente **Dott. Antonio Giovanni MACONI**  
Il Segretario **Dott. Silvio ROLDI**  
ricevono **su appuntamento telefonico**

## CONSULENZE su appuntamento telefonico

**Consulenza Legale per il Consiglio**  
**Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro**  
**Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM**  
**Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP**  
**Consulenza ECM**  
**Consulenza Assicurativa**  
**Consulenza Medicina del Lavoro**

## Consulenza Medicina Legale

**Consulenza Medicina Generale**  
**Consulenza Pediatria di Base**  
**Consulenza Medicina Ambulatoriale**  
**Consulenza Odontoiatria**  
**Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda Ospedaliera**  
**Consulenza Medici Continuità Assistenziale, Graduatorie e Concorsi 118**  
**Consulenza Medici Specializzandi**  
**Consulenza Medicina Sportiva**  
**Consulenza Medici Ospedalieri**

## Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

**Consulenza pari opportunità**  
**Consulenza investimenti bancari**

- Giorgio Rosso  
- Aloisia Ferraris  
- Graziella Reposi  
- Marino Ravera  
- Graziella Reposi  
- Giuseppe Giordano  
- Marco Pestarino  
- Michela Giavarini  
- Ciro Apetino  
- Riccardo Cavaliere  
- Federico Torregiani  
- Federico Torregiani  
- Giorgio Comazzi  
- Paolo Graziosi  
- Pierangelo Arlandini  
- Antonio Giovanni Maconi  
  
- Paolo Antonio Barberis  
  
- Sara Ferrillo  
- Ettore Bacchini  
- Enio Giuseppe Mantellini  
- Antonello Santoro  
- Aloisia Ferraris  
- Alfio Scrivanti  
- Oria Trifoglio  
- Marco Mariani

# 9 | 2021

Rivista mensile  
dell'Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
della Provincia di Alessandria  
fondata nel 1949

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49  
Litografia Viscardi - Alessandria

**Direttore Responsabile**  
Dott. Mauro CAPPELLETTI

**Direttore Editoriale**  
Graziella REPOSI

**Redattore Capo**  
Antonio Giovanni MACONI

**Vice Redattore**  
Pier Luigi PORTA

**Progetto grafico**  
Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria  
Via Pisacane, 21  
15121 Alessandria  
Tel. 0131 253666  
Fax 0131 52455  
[www.ordinemedici.al.it](http://www.ordinemedici.al.it)  
[omceo@ordinemedici.al.it](mailto:omceo@ordinemedici.al.it)  
[ordinemedical@postacert.com](mailto:ordinemedical@postacert.com)

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

*Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.*

*Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.*

*Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.*

IL REDATTORE CAPO  
Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

03

## **Editoriale**

L'incontro

04

## **Covid-19**

Adempimenti ex art. 4 L. 76/28-05-2021

SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE PER MANCATA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2

Modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

08

## **La pagina dell'Odontoiatra**

Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie - Assistente di studio odontoiatrico

Sequestro preventivo di laser dentali per uso medico odontoiatrico modello "Mercury tm EVO DENTAL laser" - Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico - Finanziaria Firenze

Accademia Italiana di Odontoiatria Legale e Forense

Regole di comportamento in materia di informazione sanitaria e guida pratica

13

## **Notizie dalla FNOMCeO**

Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

Stima della prevalenza delle varianti VOC e altre varianti di SARS-CoV-2

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti

14

## **Gli aggiornamenti ECM della FNOMCeO**

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

15

## **Notizie dal Ministero della Salute**

Aggiornamenti del Ministero della Salute sulle vaccinazioni

16

## **Educazione Continua in Medicina**

E.C.M. Ripassiamo le novità'

18

## **Previdenza ed Assistenza**

Aiuto per i liberi professionisti per il pagamento dei contributi previdenziali

ADEMPIMENTI E SCADENZE

Bando sussidi per la genitorialità - Scadenza 17 settembre 2021 ore 12,00

Comunicare il cambio di IBAN

Contributo sul fatturato delle società del settore odontoiatrico

Pagamento quota B - Scadenza 31 ottobre

21

## **Convegni, Corsi, Congressi**

Iconografia della Salute - Festival delle Medical Humanities

22

## **Pillole di Ricerca**

AO-AL/UPO - Regolamento (UE) n.536/2014

Obiettivi sfidanti per una maggiore efficienza, trasparenza e competitività dei clinical trials

23

## **Informazioni**

Nonni felici

In ricordo della Dott.ssa Piera Matilde Negro

Ricordiamo il Dott. Agostino Gambarotta

FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana - Corso per Soci Aggregati

Comunicazione telematica con l'Ordine

Calendario appuntamenti culturali



## ASSISTIAMO LE PERSONE NEL TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CURA E LA TUTELA DEI LORO PATRIMONI

Un unico interlocutore per tutti i tuoi bisogni grazie ad un'ampia gamma di prodotti e servizi

- Investimenti
- Risparmio assicurativo/finanziario
- Previdenza
- Protezione patrimoniale nel passaggio generazionale
- Servizi Bancari

### OLTRE LA FINANZA

Per la cura dei patrimoni più complessi è possibile usufruire della competenza di specialisti del settore, nella massima riservatezza e professionalità:

- Servizi fiduciari
- Consulenza fiscale
- Consulenza legale
- Consulenza immobiliare

 **FIDEURAM** | Private Banker

### Marco Mariani

Ufficio dei Private Banker di Alessandria

Corso Cento Cannoni, 2

Tel. 0131 258011 Cell. 334 7856475

E-mail: [mmariani2@fideuram.it](mailto:mmariani2@fideuram.it)

<https://alfabeto.fideuram.it/marco.mariani>

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli Uffici dei Private Banker e sul sito [www.fideuram.it](http://www.fideuram.it)

**CONTATTACI  
PER AVERE  
UN CHECK UP  
FINANZIARIO  
GRATUITO E PER  
CONOSCERE  
I SERVIZI DEDICATI  
AGLI ISCRITTI  
ALL'ORDINE DEI  
MEDICI CHIRURGHI  
E ODONTOIATRI  
E AI LORO FAMILIARI**

# L'incontro

E' arrivato, da solo, sui 45 anni, senza mascherina, invitato da comuni amiche, al tavolo del ristorante al mare.

Alto, atletico, molto dinamico nel gestuale e vocale (ci chiederà anche di tastargli i muscoli dell'avambraccio, per constatare la loro dura consistenza).

Lo sguardo è quello magnetico della persona sicura di sé, che ti fissa negli occhi, mentre ti stringe, curiosamente, in pandemia, la mano (subito non avevo fatto caso a questo dettaglio).

Ordina con sicurezza il vino, chiedendo sia il bianco che il rosso, e comincia ad argomentare con veemenza di linguaggio e di voce, sulla necessità di bere entrambi; e che deve essere assolutamente vino sfuso. Chiede ad una commensale, come sarebbe lei, dopo tre anni trascorsi chiusa dentro una bottiglia! La sua conversazione è brillante, esplosiva, argomenta su tutto; dalla fabbricazione della porpora ad opera dei Fenici, alla stranezza della patata come incrocio ed innesto.

Cerco di trovarlo piacevole (e ci riesco): in fondo dall'incontro con un personaggio che conosce tutto di tutto (lo ha detto lui) si torna a casa con conoscenze più ampie. Ed un commensale vivace ravviva la serata. Inoltre desidero mostrarmi gradevole nei confronti dell'amica che lo ha invitato. Sbaraglia il tavolo spaziando dall'elenco delle località turistiche che ha frequentato, elencandone pregi e difetti, fino alla descrizione dei vari molluschi, soprattutto l'anemone di mare per le sue ottime proprietà allucinogene.

Conosce tutti i cocktail esistenti e ne sciorina ogni variante di preparazione. Sui diversi tipi di gin è una vera enciclopedia. Passa di colpo a parlare delle registrazioni a bobina dei concerti dal vivo che sta cercando di acquisire.

Insomma fa impallidire Wikipedia per la sua onniscienza e la vastità e sicurezza di citazione su qualsiasi argomento al mondo.

A metà della cena, sentenza che non mangia zucchero perché gli fa venire il cancro mentre il vino, il cancro glielo toglie. All'inizio penso che sia un uomo spiritoso e sappia anche scherzare su temi così delicati. Purtroppo la mia interpretazione non è quella giusta.

Ahimè verso la fine della cena, comincia a parlare di sanità; ci racconta, parlando di suo padre che lo hanno voluto operare al cuore con 8 (?) by pass, mentre, dove lo aveva poi portato lui, dopo l'operazione, gli avevano detto che l'operazione era stata inutile perché sarebbe bastato dargli solo una cardioaspirina. Come del resto, lui aveva detto di fare, fin dal principio ai medici. Ora comincia a intercalare nella conversazione parolacce specialmente riferite al suo medico di famiglia che aveva inviato il padre al cardiologo che poi l'aveva operato. Le parole "m .... a" (noto escremento umano) e "gli spacco la faccia", gridate, arrivano una dietro l'altra, attirando l'attenzione dei clienti degli altri tavoli. Ogni frase termina con un urlo: "è così e STOP" (ci impone di non discutere quello che dice).

Ora mi fissa negli occhi, e mi apostrofa, chiedendomi se mi sono vaccinato ed alla mia risposta positiva, mi guarda incredulo, e comincia ad inveire contro i vaccini gridando "lo li ammazzo se mi vengono a vaccinare".

La situazione sta diventando imbarazzante e la sua amica gli parla all'orecchio, invitandolo a non gridare.

Passa a narrare di avere conosciuto di persona un tizio, in Germania, che aveva inventato il motore con cui si muovono i dischi volanti. Dice che gli extraterrestri vanno e vengono sulla terra tutti i giorni e che ne ha la assoluta certezza ("se solo la gente studiasse", dice). Ci racconta nomè e cognome di questa persona, che era stata trattenuta contro la sua volontà negli Stati Uniti, ed aveva così dovuto rivelare agli americani il segreto del motore dei dischi volanti. Sciorina date e nomi per confermare il fatto.

Torna a gridare che siamo tutti ignoranti perché vogliamo parlare di cose che non conosciamo, senza avere studiato.

Purtroppo ritorna ad istruirci sui vaccini: per lui il vaccino anti Covid è stato il più grande business della storia, inventato per truffare l'umanità e per guadagnare dei soldi. Il Covid non esiste, ironizza sul fatto che loro in famiglia lo hanno fatto tutti, che si può curare tranquillamente con un'aspirina e che i ricoveri sono tutti fittizi e costruiti.

La sequenza di farneticazioni prosegue ora a raffica, sono urlate, articolate, dettagliate e farcite di parolacce, insulti e minacce.

Cerco di riuscire a terminare la cena, ma il mio silenzio non lo soddisfa ed allora cerca di provocare la mia reazione (gli avevano detto che ero un medico), fissandomi e dicendo che "i medici si sono inventati tutto perché erano pagati per propagandare il Covid e prendevano 2000 euro per ogni segnalazione di persona deceduta per Covid. Che lo sapevano tutti e che nessuno provasse a smentirlo".

A quel punto, come medico, ho dovuto alzarmi dal tavolo e rinunciare al dolce già sul tavolo, pagare velocemente la mia parte e congedarmi bruscamente, lasciando la piccola compagnia alla ilarità degli altri tavoli.

Quando gli avevo detto che credevo nella scienza, mi aveva risposto che "c'è scienza e scienza..."

Appunto, confermo che c'è scienza e c'è fantascienza ...



Mauro Cappelletti

**\*OGNI RIFERIMENTO A PERSONE ESISTENTI  
O A FATTI REALMENTE ACCADUTI, È PURAMENTE CASUALE.**

**Mauro Cappelletti**  
Direttore Responsabile



commissarioareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it  
segreteriaareagiuridica.unitacrisi@regione.piemonte.it

**Agli Ordini Professionali delle professioni sanitarie**

# **SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE PER MANCATA VACCINAZIONE**

**Adempimenti ex art. 4 Legge 28 maggio 2021 nr. 76**

Risulta che, ricevuta comunicazione dell’Azienda Sanitaria Locale competente dell’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’Ordine professionale di appartenenza del personale sanitario in questione, comunichi all’interessato l’automatica sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La legge nr. 76/21, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, **che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali**, stabilisce che sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2.

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale per l’esercizio della professione** e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

La legge, per quanto concerne gli Ordini professionali, non limita la sospensione allo svolgimento di quelle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali. Tale requisito è posto al datore di lavoro nel valutare la possibilità di rimansionamento.

Per l’Ordine vale il disposto che la vaccinazione è requisito essenziale per l’esercizio della professione, analogamente al possesso del titolo abilitativo.

Ne consegue che il sanitario che, in assenza del requisito della vaccinazione, continuasse ad esercitare la professione potrebbe incorrere nella violazione del disposto dell'art. 348 c.p.

Questa disposizione completa, sul piano sanzionatorio, la scelta normativa di esercitare un controllo sull'esercizio di professioni che abbiano particolare rilievo per la comunità mediante un formale provvedimento di abilitazione ed iscrizione in albo/elenco che garantisca la qualità professionale del singolo esercente.

Si tratta di norma penale in bianco, destinata quindi, a vedere integrato il precetto con le singole discipline delle professioni.

A far data dal 1° aprile 2021 la disciplina della professione sanitaria è stata integrata dal nuovo precetto posto dall'art. 1 comma 1, della Legge nr. 76/2021, perchè l'interesse tutelato è, evidentemente, quello pubblico di garanzia di controllo dell'esercizio della professione da parte di chi sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità e di capacità. L'interesse è, quindi, della amministrazione che, in questo caso, rappresenta in modo particolare la comunità.

La mancata vaccinazione costituisce quindi inidoneità all'esercizio della professione sanitaria per il preminente rilievo pubblico di garanzia e controllo che si richiede.

Per assicurare il raggiungimento di tali scopi la sospensione dall'albo deve essere piena e incondizionata.

Si rammenta che, ai sensi del terzo comma dell'articolo in questione, è prevista una pena detentiva e pecuniaria nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma, ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Disporre che la sospensione è limitata, nei termini di cui sopra, consente al sanitario di credere di poter svolgere le «altre» attività. Situazione che non pare essere in linea con il dettato normativo, che statuisce che la vaccinazione è requisito essenziale allo svolgimento della professione complessivamente intesa.

Torino, 2 settembre 2021

Il Coordinatore Generale/Commissario  
per il piano vaccinale COVID-19  
**Dott. Antonio Rinaudo**

## Modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi inerenti alla fattispecie indicata in oggetto, occorre ribadire quanto già affermato nella circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPRES-P recante “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” trasmessa alle SS.VV. mediante comunicazione n. 169 del 5.8.2021.

Pertanto, fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate

anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

**Inoltre, al fine di un ulteriore approfondimento della materia trattata occorre ribadire che l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” dispone che: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, (nelle farmacie, nelle parafarmacie) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle (prestazioni lavorative dei soggetti) obbligati.** La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”. **Il comma 2 stabilisce altresì che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.****

Roma, 2 settembre 2021

Il Presidente FNOMCeO  
**Dott. Filippo Anelli**

# SAY YES

## TO WALL STREET ENGLISH

Iscriviti ai nostri  
**WEBINAR GRATUITI**  
per provare  
il nostro metodo

**Possibilità  
riconoscimento  
crediti ECM\***

14:00 - 15:00 p.m.  
07/10 Doctor-patient communication  
14/10 Family centered care  
21/10 Medical case presentation  
28/10 Clinical research and analysis presentation

\*in caso di iscrizione ad un corso Personal English o WSE online.



**SCANSIONA IL QR  
PER ISCRIVERTI AI WEBINAR  
E RICEVERE IL TUO MESE OMAGGIO**



Email: [wsi.alessandria@wallstreet.it](mailto:wsi.alessandria@wallstreet.it) Tel: 0131/253242  
Via San Giacomo della Vittoria, 64 Alessandria (AL)  
[www.wallstreet.it](http://www.wallstreet.it)

## Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie - Assistente di studio odontoiatrico

Cari Colleghi,  
si segnala, per opportuna conoscenza, che nella seduta del 17/06/2021 della Conferenza Stato - Regioni è stato sancito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concer-

nente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018)".

Ciò detto, si rileva che sono state recepite le istanze di que-

sta CAO Nazionale che, con nota del 15/04/2021 prot. 6184 inviata alla Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, ha chiesto la proroga, di almeno un anno, dei termini previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. 9 febbraio 2018.

**Dott. Raffaele Iandolo**  
*Presidente Nazionale CAO*

Roma, 21 giugno 2021

## Sequestro preventivo di laser dentali per uso medico odontoiatrico modello "Mercury tm EVO DENTAL laser"

### Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico - Finanziaria Firenze

In riferimento alla fattispecie in oggetto, si trasmette la nota della Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Economico - Finanziaria Firenze.

La nota in argomento è relativa ad un sequestro preventivo - nell'ambito di un procedimento penale - di laser dentali per uso medico odontoiatrico modello "Mercury tm EVO Dental Laser". Il suddetto Nucleo, nell'ambito dell'esecuzione di due provvedimenti cautelari emessi uno dal Tribunale di Firenze e l'altro dal Tribunale di Bologna, ha già

provveduto ad eseguire, presso diversi studi medici odontoiatrici (terzi non indagati), i sequestri preventivi dei dispositivi indicati e della certificazione CE posta a corredo degli stessi (disconosciuta sia dal costruttore sia dall'Organismo certificatore). In particolare, il provvedimento cautelare emesso dal G .I.P. del Tribunale di Bologna prevede anche il sequestro dei laser dentali "eventualmente rinvenuti su tutto il territorio nazionale, in modo da impedirne la libera circolazione".

In conclusione, stante la rilevanza della materia, in un'ottica di massima collaborazione con la Guardia di Finanza, si invitano le SS.LL., nell'ambito della propria competenza territoriale, a dare la massima diffusione al contenuto della presente a tutti gli iscritti e di dare immediato riscontro al Nucleo Polizia Economico - Finanziaria Firenze in ordine ad eventuali segnalazioni.

**Dott Raffaele Iandolo**  
*Presidente Nazionale CAO*

Roma, 11 marzo 2021

# ACCADEMIA ITALIANA DI ODONTOIATRIA LEGALE E FORENSE "OL-F"

Italian Academy of Legal and Forensic Odontostomatology



Accademia Italiana di  
Odontoiatria Legale e Forense

Ill.mo Presidente della Commissione Albo Odontoiatri,

il Consiglio Direttivo, eletto per il mandato 2021-2023, ha il piacere di comunicare che in data 14 gennaio u.s. è stata fondata l'**Accademia Italiana di Odontoiatria Legale e Forense (OL-F)**. L'Associazione Culturale, possedendo i requisiti necessari allo scopo, ha presentato istanza per essere riconosciuta come Società Scientifica accreditata presso il

Ministero della Salute al fine di poter essere di ausilio alle istituzioni nella materia Odontoiatrica Legale e Forense.

Al di là di questo importante aspetto scientifico, l'Accademia vuole porsi al servizio dell'Odontoiatra, al fine di rappresentare un aiuto ed un riferimento per la vita professionale quotidiana; fra gli scopi di OL-F, in primis, quello di supportare il corretto svolgimento delle mansioni cliniche e di quelle giuridico-amministrative che la professione oggi comporta.

Tutto ciò andrà a potenziare la costruzione ed il mantenimento del miglior rapporto tra odontoiatra e paziente, rappresentando elemento di prevenzione del contenzioso.

L'Accademia fornisce agli iscritti una serie di servizi non soltanto di natura scientifica, ma anche finalizzati a favorire l'incontro inter-professionale fra Dentisti, Medici Legali, Igienisti, ASO Odontotecnici ed Avvocati, con il desiderio di potenziare la tutela del Cittadino nell'ambito della salute e della difesa dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione agli articoli n. 24 e n. 32.

La invitiamo a visitare il nostro sito: <http://www.ol-f.it>

Se sarà interessato ad approfondire qualsiasi aspetto, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Presidente: **Marco Brady Bucci**

Il Vice-Presidente: **Alberto Sommazzi**

Il Segretario nazionale e Vice-Presidente: **Carlo D'Achille**

Il Tesoriere: **Daniela Gemignani**

Il Consigliere: **Giovanni Barbè**

Il Consigliere: **Antonio Della Valle**

## Regole di comportamento in materia di informazione sanitaria e guida pratica

La legge di bilancio del 01/01/2019 e alcune sentenze hanno integrato e aggiornato le regole per una corretta pubblicità sanitaria chiarendo che non devono comparire elementi di "carattere promozionale o suggestionale". Lo scopo della complessa normativa era e resta quello di evitare che una informazione di tipo suggestionale o scorretta possa influenzare le scelte dei cittadini in un ambito estremamente sensibile come quello della salute. Come già specificato nella prima legge "liberalizzatrice", la c.d. Bersani, tali regole si applicano a qualunque tipo di messaggio, con qualunque mezzo diffuso (quindi stampa, radio, tv, insegne, web, social network...).

Il soggetto che effettua pubblicità informativa sanitaria deve essere colui che è in possesso della speciale autorizzazione amministrativa (SSUU Cass. Civ. 5 novembre 1993 n.10942) e, nel caso di personalità giuridica, deve essere chiaramente indicato il nome, cognome e titoli professionali del medico incaricato della direzione sanitaria (art. 4 legge 175/92). A partire dal 01/05/2019, il direttore sanitario dovrà essere iscritto obbligatoriamente presso l'Ordine provinciale dove esercita tale funzione (fino ad ora).

Tale soggetto può informare il pubblico, oltre che sulle modalità attraverso le quali può essere contattato (numeri telefonici, indirizzo civico ed e-mail, giorni ed orari apertura) di specifici aspetti che riguardano la sua attività professionale. Nel dettaglio può informare circa:

- i titoli e le specializzazioni professionali, con valore legale ottenuti e/o riconosciuti in Italia, utilizzando l'esatta dizione degli stessi
- le caratteristiche del servizio offerto, cioè quali attività professionali vengono da lui svolte (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: conservativa, endodonzia, protesi, implantologia, ecc.; oppure neurologia, radiodiagnostica, cardiologia, oculistica ecc.)
- il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, cioè senza "spezzettare" la prestazione, ma

deve essere indicato il valore complessivo dell'onorario che verrà richiesto al cittadino per quel tipo di prestazione, questo secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio.



*Pier Angelo Arlandini*

La pubblicità informativa sanitaria, inoltre, deve essere "accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non deve divulgare notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale".

Tutto ciò che non rientra nei punti precedenti, è vietato; così come sono vietati messaggi sleali, equivoci, ingannevoli o denigratori.

### **Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato:**

- Violare il segreto professionale; ai sensi della normativa sulla privacy, il viso è considerato al pari di "nome e cognome": tale vincolo può essere superato solo nel caso di "giusta causa" e non per il "proprio o l'altrui profitto" (vedasi art. 622 c.p. sia l'aggravante prevista dall'art. 10 del Codice Deontologico)
- Utilizzare testimonials
- Visite o prestazioni gratuite, se non in casi particolari e limitati nel tempo
- Immagini, slogan, video, post "evocativi" e non strettamente funzionali all'oggetto della comunicazione
- Sconti di qualunque tipo
- Master privati o conseguiti all'estero senza riconoscimento legale in Italia e/o specializzazioni inesistenti

- Pubblicizzare dispositivi medici o nomi di marchi commerciali
- La denominazione e la descrizione dello studio/struttura che si possa interpretare come riferita a una complessità strutturale, organizzativa e di prestazioni inesistente.
- informazioni sanitarie o redazionali descrittive tecniche o modalità operative, anche quando contenutisticamente corrette, che evocino il possesso di particolari abilità o enfatizzino l'uso di particolari attrezzature o possano rivestire carattere comparativo.

### Informazioni consentite:

- I titoli di specializzazione, di libera docenza, i master universitari, i dottorati di ricerca, i titoli di carriera, i titoli accademici ed eventuali altri titoli;
- Le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche effettivamente utilizzate e ogni altra informazione rivolta alla salvaguardia e alla sicurezza del paziente,
- Le prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e parcella.
- Denominazione dello studio, indirizzo di svolgimento dell'attività, orari di apertura, modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o domiciliari, eventuale presenza di collaboratori e di personale con l'indicazione dei relativi profili professionali e le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari afferenti e del sanitario responsabile, il nominativo del Direttore sanitario, obbligatorio quando presente;
- Una mappa stradale di accesso allo studio o alla struttura.

### Nell'informazione WEB:

- Collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti. Esempio: Ordini professionali, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio Sanitario Regionale, Università, Società Scientifiche.
- Spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all'utente utili strumenti per la navigazione. Spetta alle Commissioni dell'Ordine valutare la trasparenza e veridicità del messaggio informativo, che esso non contenga alcun elemento di carattere promozionale o suggestivo, e ciò a tutela della salute pubblica.

### RIFERIMENTI NORMATIVI già riportati su *Alessandria Medica* nr. 09/2020 Per l'informazione ai Cittadini

1. La pubblicità della professione medica deve svolgersi secondo specifiche prescrizioni di legge (ad esempio SSUU Cass. Civ. n.10151 del 14/10/1998).
2. Legge 4 agosto 2006 n°. 248, art. 2 (Legge Bersani). Abroga alcuni articoli della legge 175/92 ed elimina l'autorizzazione preventiva dell'informazione al pubblico.
3. Legge 14 settembre 2011, 148, art. 3 e D.P.R.7 agosto 2012, n°. 137, art. 4 prevedono che sia ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria
4. Legge 30 Dicembre 2018 n°. 145, commi 525,536 si consente la comunicazione informativa distinguendola dalla pubblicità commerciale che viene vietata. Si proibisce qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, e si stabilisce il potere sanzionatorio degli ordini professionali nei confronti dei professionisti o delle società e la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nella stessa legge si prevede che: tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge.
5. Sentenza Cassazione a sezioni riunite n. 23287 del 2010 chiamata a decidere su una pubblicità di avvocati vieta di "effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi o suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale";
6. Sentenza Cassazione a sezioni riunite 3 maggio 2013, n. 10304 completa il quadro occupandosi della pubblicità mascherata da articolo giornalistico/intervista (e per ciò stesso vietata in quanto tendente a ingannare), valutandone anche il contenuto;
7. Codice Deontologia Medica del 2014 modificato nel 2016 artt. 54, 55 e 56.

### Dispositivi medici

1. D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) art. 21 vieta la pubblicità dei dispositivi che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o altro professionista sanitario.
2. Sentenza CCEPS dep. 29 gennaio 2019, n°. 68/18 ribadisce il divieto della pubblicità di un dispositivo medico.

### Messaggio suggestivo

La Cassazione SS.UU. 23287/2010 vieta di effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi o suggestivi. Questi messaggi se sono privi di contenuto informativo professionale sono lesivi del decoro e della dignità professionale.

### Ulteriori riferimenti e chiarimenti

Ricordiamo, infine, che esiste un limite di spesa (art. 9-bis legge 175/92) pari al 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente. Poniamo anche l'attenzione su quanto contenuto nel comma 536 art. 1 Legge 30 Dicembre 2018 n°. 145, e cioè l'obbligo per il direttore sanitario di iscrizione all'Ordine dove tale funzione è esercitata entro e non oltre il 30/04/2019. Tale funzione deve essere poi comunicata tempestivamente all'Ordine, pena violazione dell' art. 69 Codice di Deontologia Medica.

Quanto scritto appare ai nostri occhi abbastanza chiaro e comprensibile, ma nell'ultimo periodo abbiamo assistito ad un proliferare di pubblicità non conformi che ci costringono a ripetuti interventi di richiamo a colleghi "disattenti". Sembra quindi opportuno chiarire esaurientemente l'interpretazione che questa CAO, attualmente in carica, attribuisce a quanto scritto, in modo da salvaguardare i sanitari da eventuali interpretazioni personali e non corrette delle normative sopracitate.

E' parere di questa commissione che il termine pubblicità sanitaria non sia corretto in quanto le leggi, le sentenze, il Codice di Deontologia Medica propendono più per una informazione sanitaria che per una reale forma di pubblicità.

Non devono comparire infatti elementi di carattere promozionale o suggestionale che possono influenzare le scelte dei cittadini e non si devono divulgare notizie che alimentino aspettative più o meno infondate. Non devono comparire testimo-

nials nè diciture riportanti visite gratuite o senza impegno, non si possono usare slogan, nè pubblicizzare dispositivi medici o marchi commerciali. Non si può parlare di sconti, nè si può redigere un articolo descrivente particolari tecniche o modalità operative o articoli che documentino le aspettative dei pazienti con conseguenti meriti nel soddisfare tali esigenze. Non si può violare il segreto professionale e non si può presentare lo studio o la struttura come riferita ad una complessità strutturale organizzativa e di prestazione inesistente.

Alla luce di tutti questi impedimenti, che sono da inquadrare come facenti parte delle pubblicità tradizionali che tutti noi siamo abituati a conoscere, appare chiaro che è più corretto parlare di "informazione sanitaria" e come tale deve essere inquadrata. La CAO attuale ritiene quindi che le informazioni divulgate con qualsivoglia mezzo di comunicazione possono essere ben poche e presentate in modo molto essenziale e diretto.

Possono essere riportati i dati riguardanti i titoli conseguiti a livello universitario (Master o specializzazioni), dottorati o titoli accademici, le prestazioni sanitarie e gli onorari, l'indirizzo della attività, gli orari e le modalità di prenotazione, eventuali collaboratori con i relativi profili professionali e una mappa stradale di accesso allo studio. Per ulteriori approfondimenti vi preghiamo di controllare attentamente l'articolo precedente alla voce: " Informazioni consentite".

Vi chiediamo inoltre di evitare assolutamente articoli prolissi e forme di presentazione poco sintetiche, che possono essere scambiate facilmente per informazione suggestionale e quindi pubblicitaria.

A decorrere dal 01/11/2021 dall'invio di questa nota informativa, in caso di segnalazione all'ordine di eventuali informazioni pubblicitarie non conformi, saremo costretti ad intervenire con adeguati provvedimenti disciplinari. Sicuri di avere chiarito eventuali dubbi o incertezze, siamo comunque a vostra disposizione per ulteriori delucidazioni.

Cordiali saluti e buon lavoro

**CAO Provinciale AL**

## Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie

**Decreto 23 luglio 2021 recante "Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata".**

Si comunica per opportuna conoscenza che sulla **Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28-7-2021** è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

**Il Ministero dell'Economia e delle finanze con D.M. 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2021, ha prorogato dal 31 luglio al 30 settembre 2021 il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell'anno 2021. Dunque, il MEF, a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti a tale invio anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, ha disposto la proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.**

Roma, 29 luglio 2021

Il Presidente  
**Dott. Filippo Anelli**

**FNOMCeO - Comunicazione n. 172 - Circolare Ministero della Salute 0037887-20/08/2021-DGPRES-MDS-P recante "Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variants Of Concern) in Italia: B.1.1.7, B.1.351, P.1, B.1.617.2 e altre varianti di SARS-CoV.2"**

Si comunica che sul sito internet dell'Ordine ([www.ordinemedici.al.it](http://www.ordinemedici.al.it)) nello spazio dedicato all'EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-2019 (da maggio 2021: seconda parte), nella Sezione FNOMCeO è possibile prendere visione di tale comunicazione.












**FNOMCeO - Comunicazione n. 173 - Circolare Ministero della Salute 0036254-11/08/2021- DGPRES-DGPRES-P recante "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617 .2)"**

Si comunica che sul sito internet dell'Ordine ([www.ordinemedici.al.it](http://www.ordinemedici.al.it)) nello spazio dedicato all'EMERGENZA CORONA VIRUS COVID-2019 (da maggio 2021: seconda parte), nella Sezione FNOMCeO è possibile prendere visione di tale comunicazione.

## Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

### CORSI ATTIVI E GRATUITI

Pubblichiamo la situazione dei Corsi FAD/ECM della Federazione e della Società ZADIG con le relative scadenze (INVITIAMO I COLLEGHI A VERIFICARE PERIODICAMENTE LE VARIE INFORMAZIONI IN QUANTO LE NOTIZIE PUBBLICATE DALLA FNOMCeO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI)

 GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO on-line per medici chirurghi APERTO AI MEDICI CHIRURGHI	-	<b>GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO on-line</b> per medici chirurghi	9 crediti ECM	Valido dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 318418
 COVID-19 ODONTOIATRIA APERTO AGLI ODONTOIATRI	-	<b>VADEMECUM SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTIVITA' ODONTOIATRICA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 on-line</b> per odontoiatri	7,8 crediti ECM	Valido dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 319513
 CORONAVIRUS QUELLO CHE C'E' DA SAPERE APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO	-	<b>CORONAVIRUS: TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE on-line</b> per medici chirurghi e odontoiatri	9,1 crediti ECM	Valido dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 315524
 FARMACI E COVID-19 APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO	-	<b>L'USO DEI FARMACI NELLA COVID-19 on-line</b> per medici chirurghi e odontoiatri	3,9 crediti ECM	RIEDIZIONE Valido dal 10 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 315546
 SALUTE E MIGRAZIONE APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO	-	<b>SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA on-line</b> per medici chirurghi e odontoiatri	12 crediti ECM	II <sup>a</sup> RIEDIZIONE Valido dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 315668
 EMERGENZE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO APERTO AGLI ODONTOIATRI	-	<b>PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO on-line</b> per odontoiatri	10,4 crediti ECM	RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 311696
 PARODONTOPATIE APERTO AGLI ODONTOIATRI	-	<b>LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI E PERI-IMPLANTARI on-line</b> per odontoiatri	8 crediti ECM	RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 311686
 SALUTE DI GENERE APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO	-	<b>LA SALUTE DI GENERE on-line</b> per medici chirurghi e odontoiatri	10,4 crediti ECM	III <sup>a</sup> RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 311763
 STEWARDSHIP ANTIBIOTICA APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO	-	<b>ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE on-line</b> per medici chirurghi e odontoiatri	13 crediti ECM	II <sup>a</sup> RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 311539
 CODICE DEONTOLOGICO APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO	-	<b>IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA on-line</b> per medici chirurghi e odontoiatri	12 crediti ECM	IV <sup>a</sup> RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 311630
 VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO	-	<b>LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI on-line</b> per medici chirurghi e odontoiatri	10,4 crediti ECM	II <sup>a</sup> RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - Evento n. 311640

### ATTESTATO CORSO FAD ONLINE

Si ricorda che per stampare gli attestati di partecipazione occorre collegarsi a [www.fadinmed.it](http://www.fadinmed.it), inserire ID e PIN e cliccare sul Corso. Una volta avuto accesso nell'area crediti per scaricare l'attestato basta cliccare sull'icona della stampante.



*Ministero della Salute*  
Direzione Generale della Prevenzione

### **Utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. Aggiornamento note informative.**

A seguito della Determina AIFA n.111/2021, pubblicata in GU Serie Generale n.178 del 27-07-2021, si rappresenta che il vaccino Spikevax (Moderna) è indicato in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. Si trasmettono inoltre gli aggiornamenti, a cura di AIFA, delle note informative rispettivamente del vaccino Spikevax, del vaccino Comirnaty, del vaccino Vaxzevria e del vaccino Janssen.

II DIRETTORE GENERALE  
**Dott. Giovanni Rezza**

### **Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2.**

Facendo seguito alla circolare prot n° 08284-03/03/2021 DGPRES, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n° 32719-21/07/2021-DGPRES, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista.

Si coglie l'occasione per ribadire che, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

II DIRETTORE GENERALE  
**Dott. Giovanni Rezza**

## E.C.M. - RIPASSIAMO LE NOVITA'

**Per l'emergenza COVID-19 sono stati scontati i 50 crediti ECM per il triennio 2020-2021-2022 ed è stato prorogato alla data del 31 dicembre 2021 il termine per il recupero dei debiti formativi 2014-2016 e 2017-2019**

Graziella Reposi

### SCONTO 50 CREDITI FORMATIVI PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

I medici e gli odontoiatri che hanno continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza Covid-19 avranno lo sconto di 50 crediti ECM sul fabbisogno formativo di 150 che avrebbero dovuto acquisire per il triennio 2020-2021-2022.

Infatti è stata approvata la norma che sancisce l'introduzione di una disposizione transitoria in materia di Formazione Continua in Medicina (ECM). Tale disposizione riconosce, per il triennio 2020-2021-2022, come maturati, 50 crediti da acquisire per lo stesso triennio nell'ambito della suddetta formazione, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti. Per tali soggetti, qualora sia presente la suddetta condizione, i 150 crediti da acquisire nel triennio 2020-2021-2022 sono diventati 100.

E' da ricordare che, ai sensi dell'art. 16-quater del D.Lgs. 502/30.12.1992 e s.m.

- **la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito in-**

**dispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;**

- **i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato prevedono specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;**
- **per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.**

**PROROGA DEL TERMINE PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019 E PER LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI MATURATI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO RELATIVO AL TRIENNIO FORMATIVO 2014-2016**

La Commissione Nazionale ECM con delibera del 10 giugno 2020, a causa del protrarsi delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilite dai provvedimenti governativi che prevedono la sospensione degli eventi formativi residenziali, ha adottato numerose modifiche straordinarie in tema di eventi ECM e di crediti.

**Fra questi molto importante: Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016 è prorogato alla data del 31 dicembre 2021.**

**CONSIGLIO VIVAMENTE AI COLLEGHI CHE SI TROVINO NELLA SITUAZIONE DI DOVER RECUPERARE IL DEBITO FORMATIVO RELATIVO SIA AL TRIENNIO 2014-2016 CHE PER IL TRIENNIO 2017-2019, DI PARTECIPARE AI NUMEROSI EVENTI FAD CHE LA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI STA ATTUANDO QUEST'ANNO CON LA COLLABORAZIONE DEGLI ORDINI (VEDI LA PAGINA DEDICATA DI QUESTO NUMERO) AL FINE DI RECUPERARE E SISTEMARE I DUE TRIENNI ORA E POTER POI TRANQUILLAMENTE DEDICARSI AL FABBISOGNO FORMATIVO DEGLI ANNI 2021 E 2022 ( N. 100 IN TOTALE PER IL TRIENNIO 2020-2022)**

Ricordo infine che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (C.N.F.C.) aveva stabilito nella seduta del 18 dicembre 2019 di mantenere l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 a 150 crediti (ora 100) e di consentire l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 sino al 31 dicembre 2020 (ora 31 dicembre 2021).

Pertanto, la normativa ECM prevede per:

- **Triennio 2014/2016 e Triennio 2017/2019:** il recupero dei crediti mancanti sarà consentito fino al 31 dicembre 2020 (**ora 31 dicembre 2021**) ed il relativo spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS a cura del professionista;


- **Triennio 2020/2022:** l'acquisizione dei 150 (**ora 100**) crediti formativi stabiliti, salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni personali, dovrà essere conseguita entro il 31 dicembre 2022.

#### **Esonero ECM per i Pensionati**

È stata recentemente pubblicata la modulistica per la richiesta di esonero che i pensionati dovranno inserire nel sistema CoGeAPS, ma non sono ancora chiare alcune modalità.

Non appena avrò notizie chiare a proposito, provvederò a pubblicarle.

## I LIBERI PROFESSIONISTI CHE HANNO SUBITO UNA IMPORTANTE DIMINUZIONE DEL REDDITO AVRANNO DALLO STATO UN AIUTO PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SCADENZA 31 OTTOBRE 2021



Graziella Reposi

Il Ministero del Lavoro, in data 27.07.2021, ha approvato il decreto attuativo circa l'esonero dei contributi previdenziali per i liberi professionisti, di cui avevo dato notizia sul n. 4 e sul n. 6 di "Alessandria Medica", integrandolo con alcuni chiarimenti e variazioni.

Per ottenere l'**esonero contributivo** occorrerà fare apposita domanda dall'Area Riservata dal sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it) entro il 31 ottobre 2021.

**È importante sapere che anche chi ha già fatto domanda prima del 4 agosto deve ripresentarla, in quanto il modulo di domanda è stato modificato dall'Enpam per adeguarlo ad alcuni dettami introdotti dal decreto ministeriale di attuazione.**

### REQUISITI

Hanno diritto coloro che possiedono tutti i requisiti stabiliti dalla norma, riportati sotto:

- **iscritto con decorrenza anteriore al 01.01.2021 e non titolare di pensione;**
- **reddito 2019 al di sotto dei 50.000 euro;**
- **calo del fatturato nel 2020 di almeno un terzo;**
- **non titolare, nel periodo di esonero, di contratto di lavoro subordinato o di una pensione diretta ad eccezione di un assegno di invalidità.**

Coloro che hanno già presentato domanda di esonero tramite l'Area Riservata ENPAM non devono quindi pagare la Quota A, a meno che l'Ente invii altri avvisi al riguardo. L'Ente ha già sospeso i bollettini dall'Area Riservata a chi ha chiesto l'esonero (così come

sta sospendendo l'addebito diretto ai medici ed agli odontoiatri che hanno la domiciliazione bancaria e chiedono di essere esonerati dai contributi). Se il contributo è già stato pagato con il MAV, è possibile chiedere il rimborso oppure lo storno alla propria Banca entro 8 settimane dal prelievo.

Vedremo con quali modalità l'Ente avvierà le nuove procedure.

**È IMPORTANTE COMUNQUE PRESENTARE O RIPRESENTARE LA DOMANDA, DICHIARANDO DI ESSERE CONSAPEVOLE DI DOVER VERSARE ALL'ENPAM I CONTRIBUTI, SE DA VERIFICHE EFFETTUATE, RISULTASSE IL MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI PER CHIEDERE L'ESONERO.**

### CONTRIBUTI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

Chi ha rate in scadenza relative a contributi di anni precedenti, dovrà provvedere a pagarle, proprio perché il beneficio dell'esonero 2021 è destinato a chi è in regola con i contributi obbligatori.

### VALIDITÀ PREVIDENZIALE DEL PERIODO CONTRIBUTIVO ESONERATO

I contributi previdenziali per gli iscritti che usufruiranno di tale agevolazione saranno pagati direttamente dallo Stato e, in termini di pensione, avranno lo stesso valore previdenziale di quelli versati normalmente. Non trattandosi quindi di un prestito, chi ottiene l'esonero non dovrà restituire alcuna somma.

## NEO-ISCRITTI DEL 2020

Il decreto esclude dall'esonero i dipendenti e i titolari di pensione, con l'eccezione – per quanto riguarda la competenza Enpam – dei medici pensionati che siano stati richiamati a lavorare per l'emergenza Covid con incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione.

**Il beneficio è stato invece esteso ai medici e agli odontoiatri che si sono iscritti nel 2020 (dal 01.01 al 31.12), senza dover dimostrare per questi ultimi alcun calo di fatturato.**

Inoltre, per questa categoria, non è previsto il limite di reddito per il 2019.

In attesa dell'ufficialità, nell'Area Riservata del sito Enpam i più giovani non possono ancora fare domanda. **Nell'Area Riservata ENPAM occorrerà utilizzare l'apposito modulo per i nuovi iscritti, in quanto gli stessi non possono dichiarare un calo di redditi rispetto all'anno precedente, reddito che non hanno conseguito.**

Pertanto, in attesa che la norma sia chiarita, chi si è iscritto all'Ordine fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, indipendentemente da requisiti di reddito o di fatturato, può evitare di pagare i bollettini della Quota A.

L'Enpam ha comunque previsto, per coloro che avessero già pagato la Quota A, alcune procedure di rimborso.

L'esonero contributivo non è contemplato per i nuovi iscritti all'Albo dei Medici o degli Odonto-

iatri a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'esonero infatti riguarderà solo coloro che hanno iniziato l'attività professionale entro la data di entrata in vigore dell'ultima legge di bilancio.

Per quanto riguarda gli studenti iscritti all'Albo nel 2020 che avevano aderito all'Enpam precedentemente al conseguimento della laurea, gli stessi dovrebbero ottenere l'esonero in quanto, secondo il decreto attuativo, vale la data in cui è stata avviata l'attività professionale che implica l'obbligo contributivo (mentre l'iscrizione all'Enpam quali studenti è facoltativa).

Per chi si è iscritto prima del 2020 vale sempre il doppio requisito: un calo di un terzo del fatturato o dei corrispettivi l'anno scorso rispetto all'anno precedente e non aver superato, nel 2019, i 50mila euro di reddito ("reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività").

## IMPORTO MASSIMO

L'importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà definito dopo il 31 ottobre con successivo decreto ministeriale, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne avranno diritto. In ogni caso non dovrà superare i 3.000 euro.

Questi requisiti non si applicano ai soggetti iscritti tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

---

## CONGUAGLIO FISCALE PER I TITOLARI DI PIU' PENSIONI

Coloro che percepiscono la pensione da più enti previdenziali (Inps ed Enpam, ecc.) a decorrere dal mese di agosto saranno assoggettati a un prelievo fiscale maggiore rispetto a quello in precedenza applicato sulla pensione dall'Enpam.

È l'effetto del conguaglio fiscale scaturito dai calcoli con le aliquote superiori applicate dal Casellario Centrale nella funzione dei pensionati gestito dall'Inps per legge.

L'importo complessivo dell'Irpef sarà dunque superiore rispetto a quanto stimato in

precedenza dall'Enpam perché risentirà della somma delle pensioni che si ricevono da più enti previdenziali.

I pensionati coinvolti dall'applicazione di tale norma con rateizzazione dell'Irpef di debito, potranno verificare all'interno della propria Area Riservata, sotto la voce "Certificazioni-ritenute fiscali", una lettera personalizzata nella quale sono descritte le operazioni di conguaglio che hanno determinato una variazione dell'importo delle ritenute fiscali sulla pensione.

Per i soggetti non iscritti all'Area Riservata, l'Enpam invierà la lettera all'indirizzo di residenza.

## ADEMPIMENTI E SCADENZE

Graziella Reposi

### **BANDO SUSSIDI PER LA GENITORIALITA'**

#### **Scadenza 17 settembre 2021 ore 12,00**

Come ho pubblicato sul n. 7-8 di luglio-agosto (dove potrete trovare tutte le informazioni), è disponibile nell'area riservata agli iscritti ENPAM la domanda per richiedere il bonus bebè per i bambini nati dal 1° gennaio 2020 fino al 17 settembre 2021. Il sussidio, che si aggiunge all'indennità di maternità, è pensato per coprire le spese legate al nuovo ingresso in famiglia, comprese quelle per asili nido e babysitter, e viene concesso una sola volta per figlio. Le domande possono essere fatte sino alle ore 12.00 del 17 settembre.

**Tutte le informazioni sono su [www.enpam.it/comefareper/genitorialita/sussidi-bambino/](http://www.enpam.it/comefareper/genitorialita/sussidi-bambino/)**

### **COMUNICARE IL CAMBIO di IBAN**

È possibile comunicare all'Enpam il cambio delle coordinate bancarie direttamente dalla propria area riservata. Per modificare il conto corrente su cui si riceve la pensione occorre andare nella scheda del cedolino e cliccare su "Modifica Iban". Per modificare il c/c su cui sono domiciliati i contributi, invece, andare nella scheda relativa all'addebito diretto. Se si percepisce una pensione dall'Enpam ma si versano ancora i contributi con la domiciliazione bancaria, occorre comunicare la variazione su entrambe le schede. I pensionati non ancora iscritti all'area riservata possono scaricare il modulo per la modifica dell'Iban dalla pagina [www.enpam.it/moduli/modalita-di-accreditamento-della-pensione/](http://www.enpam.it/moduli/modalita-di-accreditamento-della-pensione/)  
**Tutte le istruzioni sono comunque sul sito della Fondazione alla pagina: [www.enpam.it/comefareper/comunicare-il-cambio-di-iban](http://www.enpam.it/comefareper/comunicare-il-cambio-di-iban)**

## **CONTRIBUTO SUL FATTURATO DELLE SOCIETÀ DEL SETTORE ODONTOIATRICO**

**Ricordo che il 30 settembre scade il termine per dichiarare il fatturato imponibile e pagare il contributo dello 0,5% per le società che operano nel settore odontoiatrico.**

Le società dovranno versare quindi lo 0,5% del fatturato imponibile riferito all'anno precedente a quello in cui si versa il contributo (nel 2021 si dichiara il fatturato del 2020).

Per comunicare la dichiarazione, il legale rappresentante deve compilare il modulo Dso dall'area riservata alle società del settore odontoiatrico disponibile sul sito dell'Enpam.

### **PAGAMENTO QUOTA B - Scadenza 31 ottobre**

Se è già stato attivato il servizio di domiciliazione bancaria, i contributi di Quota B sul reddito libero professionale del 2020 saranno addebitati sul conto corrente bancario il giorno della scadenza.

Le rate sono quelle che sono state scelte dall'interessato tramite l'area riservata:

- unica soluzione con scadenza il 31 ottobre;
- due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre;
- cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno.

Se è stato scelto l'addebito diretto perverrà via email un promemoria con il dettaglio degli importi e le date degli addebiti.

La comunicazione riporterà anche il reddito libero professionale dichiarato, sulla base del quale gli uffici hanno calcolato l'ammontare dei contributi.

**Se non è stata chiesta la domiciliazione bancaria** occorre pagare con il Mav in un'unica soluzione entro il 31 ottobre.



L’iniziativa è organizzata e coordinata dal Centro Studi Cura e Comunità Medical Humanities presieduto da:

- **Antonio Maconi**, Direttore Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo;
- **Roberta Lombardi**, Ordinario di diritto amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università del Piemonte Orientale;
- **Dr.ssa Mariasilvia Como**, Esperta in comunicazione Centro Documentazione dell’Infrastruttura Ricerca, Formazione e Innovazione Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo;
- **Mariateresa Dacquino**, Dirigente Ufficio Comunicazione e Biblioteca Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo;
- **Elena Franco**, Architetto e fotografa, creatrice del progetto fotografico “Hospitalia”;
- **Prof. Alessandro Provera**, docente di diritto penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- **Patrizia Santinon**, Psichiatra Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo;
- **Federica Viazzi**, bibliotecaria Biblioteca Biomedica Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo.



## REGOLAMENTO (UE) N.536/2014

### Obiettivi sfidanti per una maggiore efficienza, trasparenza e competitività dei clinical trials.

Il Regolamento (UE) 536/2014 è stato definito con l'obiettivo di favorire e promuovere la conduzione di studi clinici all'interno dell'Unione Europea e di centralizzare, uniformare e semplificare le procedure per l'autorizzazione degli studi clinici da parte di tutti gli Stati Membri, riducendo sia i costi connessi che la relativa burocrazia.

Il Regolamento abroga la direttiva 2001/20/CE, annullando tutte le difformità applicative nei diversi Stati Membri, conseguenti al recepimento della stessa a livello nazionale.

Norme di sicurezza elevate a tutela dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche, armonizzazione delle relative procedure autorizzative attraverso un'unica valutazione europea per trial clinico, condivisa da tutti gli Stati Membri coinvolti e di alto livello.

Il Regolamento introduce il concetto di sperimentazioni cliniche "a basso livello di intervento", in cui "i medicinali sperimentali sono utilizzati in conformità alle indicazioni AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) o il loro impiego è basato su elementi di evidenza scientifica sulla sicurezza e l'efficacia di tali medicinali sperimentali in uno qualsiasi degli stati membri interessati".

Una nuova procedura di autorizzazione semplifica il sistema e garantisce una maggiore trasparenza nella conduzione dei trials clinici, eliminando la presentazione di domande multiple in gran parte identiche.

La procedura di valutazione, estremamente snellita, si articola in una prima fase di valutazione iniziale condotta dallo Stato Membro Relatore, in una seconda fase di revisione coordinata realizzata con il coinvolgimento di tutti gli Stati Membri interessati ed in una terza fase di consolidamento condotta dallo Stato Membro Relatore.

È stato introdotto il concetto dico-sponsorizzazione di uno studio clinico. I co-sponsor hanno la responsabilità congiunta di individuare un promotore responsabile dei profili attinenti all'autorizzazione dei trials, alla loro modifica sostanziale ed ai rapporti con le autorità nazionali di vigilanza. Possono decidere invece di ripartirsi le responsabilità collegate e conseguenti alla sperimentazione clinica.

La principale novità riguarda l'istituzione di un portale unico collegato alla banca dati dell'UE e gestito dalla Commissione Europea, che consentirà la gestione centralizzata delle domande di autorizzazione alla sperimentazione clinica.

Le specifiche funzionali del portale e del database sono state redatte in collaborazione tra l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), la Commissione Europea (CE) e gli Stati

membri dell'UE e sono state confermate nel corso di un incontro tenutosi il 21 aprile a seguito di un audit indipendente del nuovo sistema.

Il portale è progettato per facilitare la conduzione di sperimentazioni nell'UE in più Stati membri e per aumentare la trasparenza delle sperimentazioni cliniche per il pubblico.

Sebbene il regolamento sulla sperimentazione clinica sia stato adottato ed entrato in vigore nel 2014, la sua applicazione tuttavia è stata subordinata alla piena funzionalità del sistema informativo sulla sperimentazione clinica (CTIS), originariamente prevista nel settembre 2018 ma che è stata interrotta per diverse motivazioni.

Finalmente pochi giorni fa l'EMA ha annunciato che il portale e il database dell'UE sulla sperimentazione clinica a lungo ritardato, una delle caratteristiche principali del regolamento sulla sperimentazione clinica 536/2014 e il componente chiave del CTIS, sono ora funzionanti.

La pubblicazione della decisione della Commissione è prevista per il 31 luglio 2021 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e il go-live è attualmente sulla buona strada per il 31 gennaio 2022.

È disponibile un ampio programma di formazione online e sono in corso anche programmi di formazione Master per gli Stati membri e gli sponsor.

Attendiamo quindi che la ricerca clinica e la salute dei pazienti nell'Unione Europea traggano presto vantaggio dai processi normativi semplificati previsti dall'applicazione del nuovo Regolamento.

#### Per approfondire


Regolamento (UE) n.536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE. Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L. 158, del 27 maggio 2014

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32014R0536%26from%3DFR&ved=2ahUKEwivOazqtPnxAhXOxoUKHQEPD-GoQFjAAegQIBhAC&usq=AOvVaw3XaDLxtvN2R5b\\_AW-babbvB](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:32014R0536%26from%3DFR&ved=2ahUKEwivOazqtPnxAhXOxoUKHQEPD-GoQFjAAegQIBhAC&usq=AOvVaw3XaDLxtvN2R5b_AW-babbvB)

## NONNI FELICI

**Alice Arlandini** ha accolto con grande entusiasmo la cuginetta **Amelia**, nata a Berlino il 16 luglio 2021.

Ai felici genitori di **Alice, Diego e Floriana, e di Amelia, Dario e Francesca**, agli orgogliosissimi nonni **Annamaria e Pier Angelo Arlandini** ed a tutti gli altri nonni coinvolti in questa gioiosa crescita familiare, formuliamo le nostre più vive felicitazioni.



*Ciao, mi chiamo Alice ed ho quasi 2 anni!*



*Ciao io sono Amelia, il nuovo pulcino della famiglia Arlandini!*



### IN RICORDO

#### DELLA DOTT.SSA PIERA MATILDE NEGRO

di anni 77, medico di medicina generale nel Comune di Masio per lunghi anni prima del pensionamento, molto amata dai suoi assistiti, deceduta il 10 luglio ad Alessandria.


Rinnoviamo al marito Dott. **Enrico Marchioni** ed alle figlie Dottoresse **Manuela Maria ed Enrica**, il nostro grande rammarico nel ricordo della cara, dolcissima Piera Matilde.

### RICORDIAMO

#### DOTT. AGOSTINO GAMBAROTTA

di anni 77, medico di medicina generale in pensione deceduto il 7 agosto 2021 a Novi Ligure.

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze.



**F.M.S.I.**

FEDERAZIONE MEDICO  
SPORTIVA ITALIANA

In previsione di un nuovo corso per soci aggregati che la Federazione Medico Sportiva Italiana intende programmare per l'autunno 2021, tutti gli interessati sono pregati di contattare il **dott. Ettore Bacchini** presidente FMSI provinciale Alessandria.


Posta elettronica: [bacchini49@gmail.com](mailto:bacchini49@gmail.com)

Telefono: 3383403755

Ettore Bacchini

## Comunicazione telematica con l'Ordine

Invitiamo gli iscritti ad inviare all'Ordine i propri indirizzi e-mail e PEC aggiornati tramite il sottoriporato modulo



All'Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri di Alessandria  
Via Pisacane, 21  
15121 Alessandria  
e-mail: [omceo@ordinemedici.al.it](mailto:omceo@ordinemedici.al.it)  
pec: [ordinemedicial@postacert.com](mailto:ordinemedicial@postacert.com)



Il sottoscritto Dott. ....

comunica di seguito i propri indirizzi:

e-mail .....

PEC .....

Firma .....

**Informativa sul trattamento dei dati secondo il Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni**  
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni si informa che i dati comunicati sono raccolti e trattati con strumenti informatici e detenuti presso la sede dell'Ordine in conformità al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e al DPR 5 aprile 1950, n. 221, al solo fine dei compiti ivi previsti e allo scopo di gestione della posta elettronica.

**IL PRESIDENTE**  
*Dott. Antonello Santoro*

Acconsento al trattamento dei miei dati secondo l'informativa proposta.

Data

Firma

### ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI  
Iscritti al 30.08.2021  
N. 2033

Duplici iscritti: N. 180

ODONTOIATRI  
Iscritti al 30.08.2021  
N. 388

## CALENDARIO Appuntamenti Culturali

dal 19.10.2021  
al 22.10.2021 L'evento si svolgerà in modo virtuale con qualche appuntamento in presenza  
(1)

### ICONOGRAFIA DELLA SALUTE FESTIVAL DELLE MEDICAL HUMANITIES

Sono stati richiesti i crediti ECM

04.12.2021  
(2) 08,30 - 17,30  
Residenziale: Sala del Comune - Tortona  
Videoconferenza

### CITTÀ DI TORTONA E MEDICINA INTERNA: SINERGIA PER UNA RIPRESA

Sono stati richiesti i crediti ECM

(1) L'iniziativa è organizzata e coordinata dal Centro Studi Cura e Comunità Medical Humanities dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.

(2) Convegno di aggiornamento scientifico rivolto a medici ospedalieri e di famiglia a Tortona organizzato dalla Divisione di Medicina Interna dell'Ospedale di Tortona in collaborazione con il Comune di Tortona con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria.

Si pregano gli interessati di segnalare con tempestività le date di ogni incontro.



**ALESSANDRIA**  
Corso Cento Cannoni, 18  
Tel. 0131/254745 - Fax 0131/235886

**PRELIEVI h. 8-10  
SENZA PRENOTAZIONE**

**REFERTI h. 15/16**

**Direttore Sanitario**  
**Dott. Giuseppe Stassano**  
Specialista in Igiene

**Punto prelievi**  
**TORTONA**  
Piazza delle Erbe, 5/c  
(presso Poliambulatorio  
Omodeo Zorini)

**PRELIEVI LUNEDI'  
E GIOVEDI' h. 8-9,30**

# UNITI PER ESSERE NUMERI UNO

## AGENZIA GENERALE DI ALESSANDRIA

VIA FAÀ DI BRUNO 33-35 ALESSANDRIA  
tel. 0131 25 04 20 - 0131 25 20 20

335 53 88 411 SOLO MESSAGGI

e-mail: 39402@unipolsai.it

UniOne srl - Assicurazioni

Alessandria  
Murisengo  
Ovada  
Valenza



**UNI**ONE S.r.l.  
di Giordano, Taverna e Sorisio



LA NOSTRA TRADIZIONE  
DI **SERietà** ED **ESPERIENZA**  
... assicuramente per voi

Particolari agevolazioni  
agli iscritti  
all'Ordine dei Medici Chirurghi  
e degli Odontoiatri  
della provincia di Alessandria  
e ai loro famigliari

- INFORTUNI
- R. C. AUTO, FURTO, INCENDIO, KASKO
- ABITAZIONE, FAMIGLIA, ANIMALI DOMESTICI
- PREVIDENZA INTEGRATIVA
- RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
- NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
- SERVIZI UTILITY: ENERGIA E GAS

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI